



**COMUNE DI LAMEZIA TERME**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E**  
**L'ESERCIZIO DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**  
**( D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170)**

Approvato  
con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n°5 del 31 Maggio 2023  
esecutiva ai sensi di legge



## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Generalità .....	pag. 4
Articolo 2 - Autorizzazione amministrativa .....	» 4
Articolo 3 - Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa .....	» 5
Articolo 4 - Vendita di quotidiani e riviste tramite apparecchiature automatiche .....	» 5
Articolo 5 - Autorizzazioni a carattere stagionale .....	» 5
Articolo 6 - Autorizzazioni per strutture destinate a servizi .....	» 6
Articolo 7 - Suddivisione del territorio comunale .....	» 6
Articolo 8 - Punti ottimali individuati dal dimensionamento di Piano .....	» 7
Articolo 9 - Punti ottimali per trasferimento di sede .....	» 8

### TITOLO II

#### MODIFICHE ALLA RETE DI VENDITA

Articolo 10 - Nuove autorizzazioni .....	» 8
Articolo 11 - Subingresso .....	» 9
Articolo 12 - Trasferimento di sede .....	» 9
Articolo 13 - Trasferimento per cause di forza maggiore .....	» 10

### TITOLO III

#### PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 14 - Tipologia delle procedure .....	» 10
Articolo 15 - Bando pubblico.....	» 11
Articolo 16 - Requisiti per la partecipazione all'assegnazione .....	» 11
Articolo 17 - Domanda di partecipazione al bando .....	» 12
Articolo 18 - Criteri per la redazione della graduatoria.....	» 12
Articolo 19 - Rilascio di autorizzazione su domanda individuale .....	» 13
Articolo 20 - Superficie di vendita dei locali.....	» 13
Articolo 20 bis - Disciplina delle attività complementari alla vendita di quotidiani e periodici.....	» 13
Articolo 21 - Ampliamento della Superficie di vendita .....	» 14
Articolo 22 - Tipologia costruttiva dei manufatti .....	» 14



TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Aggiornamento della rete di vendita. .... »	15
Articolo 24 - Riformulazione del Piano..... »	15
Articolo 25 - Attività informativa..... »	15
Articolo 26 - Gestione del regolamento e attività di vigilanza ..... »	15
Articolo 27 - Norme di rinvio ..... »	16
Articolo 28 - Entrata in vigore ..... »	16



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Generalità**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi.
2. In ossequio alle Direttive emanate dal Dirigente del Settore Commercio - 7° Dipartimento della Regione Calabria in data 29 maggio 2002, recante indicazioni ai Comuni della Calabria sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica in applicazione del D. Lgs. 170/2001, il Comune di Lamezia Terme si dota dei seguenti strumenti di gestione:
  - a) Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lg. 170/2001;
  - b) Provvedimento generale ai fini del rilascio di autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi.
3. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative relative al settore della vendita di quotidiani e periodici all'interno del territorio comunale di Lamezia Terme, che viene assicurato in coerenza con gli strumenti comunali di cui al precedente comma 2 e dei quali il presente regolamento costituisce strumento di attuazione.
4. Agli effetti del presente regolamento, si intendono per:
  - a) punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel Piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
  - b) punti di vendita non esclusivi quelli che, previsti all'art. 2 del D. Lgs. 170/2001, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici.
5. Gli strumenti comunali di gestione definiti al comma 2 del presente articolo hanno validità quadriennale e restano rispettivamente in vigore fino all'approvazione di un nuovo Piano o fino all'emanazione di un nuovo Provvedimento.

### **Articolo 2**

#### **Autorizzazione amministrativa**

1. L'attività di vendita di giornali e riviste, sia in forma esclusiva che in forma non esclusiva, è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale, con le eccezioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 170/2001, per come richiamate all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, nel seguito definito per brevità Piano.
3. Per i punti di vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del Piano e del Provvedimento generale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.
4. Chiunque intenda esercitare la vendita di quotidiani e periodici deve richiedere la relativa autorizzazione amministrativa allo Sportello Unico per le attività produttive



(SUAP) del Comune di Lamezia Terme.<sup>1</sup>

5. L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è subordinata alla sussistenza delle necessarie autorizzazioni/concessioni in materia di normativa edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché nei casi previsti, di rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

### **Articolo 3**

#### **Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 170/2001, per l'attività di vendita di giornali e riviste non è necessaria alcuna autorizzazione amministrativa nei seguenti casi:
  - a) vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni;
  - b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, della stampa da esse edita;
  - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  - e) vendita ambulante e consegna porta a porta da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  - f) vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  - g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

### **Articolo 4**

#### **Vendita di quotidiani e riviste tramite apparecchiature automatiche**

1. La vendita di quotidiani e riviste tramite apparecchiature automatiche non è subordinata ad alcuna autonoma autorizzazione se l'apparecchiatura è collocata a distanza non superiore a venti metri dall'esercizio principale, già titolare dell'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste, e non inferiore a cento metri da altri punti vendita dello stesso settore.
2. In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, sono rilasciabili autonome autorizzazioni per la vendita tramite apparecchiature automatiche in zone non servite, ed in tal senso deve essere rispettata la distanza di almeno quattrocento metri da altri punti vendita dello stesso settore.
3. Per l'installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di quotidiani e riviste deve comunque essere rilasciato da parte degli organi competenti parere favorevole ai sensi del vigente Codice della Strada.

### **Articolo 5**

#### **Autorizzazioni a carattere stagionale**

1. Nelle aree laddove si concentra, per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni ma

---

<sup>1</sup> comma modificato con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.



comunque inferiore all'anno, un bacino d'utenza che giustifica una potenziale domanda di informazione a mezzo stampa (aree di villeggiatura balneare, area termale o altri siti di particolare richiamo riconosciuti dall'Amministrazione Comunale), possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale, a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti distanze minime, misurate secondo il minimo percorso pedonale:

-duecento metri tra il punto di vendita stagionale da autorizzare ed il più vicino punto di vendita di quotidiani e periodici di tipo stagionale già autorizzato, ove eventualmente esistente ;

-quattrocento metri tra il punto di vendita stagionale da autorizzare ed il più vicino punto di vendita di quotidiani e periodici di tipo permanente già autorizzato.

2. Le autorizzazioni a carattere stagionale non possono avere validità superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno per le rivendite localizzate nelle aree litorali ed alla durata di apertura della stagione termale per quelle localizzate nell'area di turismo termale . Per i siti di particolare richiamo riconosciuti dall'Amministrazione il periodo di validità dell'autorizzazione è rapportato alla durata dell'attrazione di riferimento.
3. Alla fine del periodo autorizzato, l'esercente deve consegnare al SUAP del Comune di Lamezia Terme, l'originale dell'autorizzazione stagionale.<sup>2</sup>
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere sia di tipo esclusivo che non esclusivo, potendo queste ultime essere rilasciate agli esercizi di cui al comma 3 dell'art . 2 del D. Lgs. 170/2001.

## **Articolo 6**

### **Autorizzazioni per strutture destinate a servizi**

1. In deroga alle limitazioni contenute nel presente regolamento, sono concedibili autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture di richiamo destinate permanentemente a servizi, quali la stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, l'Aeroporto Internazionale, l'Ospedale Civile, lo Stabilimento delle Terme di Caronte, il Polo produttivo coincidente con il Nucleo d'Industrializzazione di Lamezia Terme od altre ancora stabilite con motivata determinazione dirigenziale, sempre che non esista un altro punto vendita permanente all'interno della struttura o all'esterno nelle immediate vicinanze dall'accesso alla struttura stessa, stabilite in metri cento da detto accesso secondo il percorso pedonale più breve.
2. Il rilascio delle nuove autorizzazioni di cui al comma precedente è subordinato ad una preventiva dichiarazione, trasmessa dai responsabili di tali strutture allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Lamezia Terme, in ordine alle modalità che essi intendono adottare per attivare la diffusione della stampa quotidiana o periodica. <sup>3</sup>
3. Le autorizzazioni relative a tali punti vendita non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con la struttura medesima.

## **Articolo 7**

### **Suddivisione del territorio comunale**

---

2 comma modificato con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.

3 comma modificato con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.



1. Ai fini del presente regolamento, il territorio comunale di Lamezia Terme è ripartito nelle seguenti quattro zone:
  - ZONA I°**: aree di città consolidate di Nicastro, Sambiase e S. Eufemia;
  - ZONA II°**: aree di città in via di consolidamento di Nicastro e Sambiase;
  - ZONA III°**: frazioni e nuclei minori;
  - ZONA IV°**: aree extraurbane (restante territorio non appartenente alle prime tre zone).
2. La **ZONA I°** è ulteriormente suddivisa nei seguenti quattro settori:
  - settore 1A** comprendente l'insediamento storico di Nicastro, come da P.R.G.;
  - settore 1B** comprendente l'area di città consolidata di Nicastro (restanti aree urbane di Nicastro al di sopra della linea ferrata S. Eufemia – Catanzaro Lido);
  - settore 2A** comprendente l'insediamento storico di Sambiase, come da P.R.G.;
  - settore 2B** comprendente l'area di città consolidata di Sambiase (restanti aree urbane di Sambiase al di sopra della linea ferrata S. Eufemia - Catanzaro Lido);
  - settore 3A** comprendente le aree urbane del centro abitato di S. Eufemia.
3. La **ZONA II°** è ulteriormente suddivisa nei seguenti due settori:
  - settore 1 C** comprendente le aree di città in via di consolidamento di Nicastro (aree urbane di Nicastro al di sotto della linea ferrata S. Eufemia - Catanzaro Lido ed Ambito di via del Progresso);
  - settore 2 C** comprendente le aree di città in via di consolidamento di Sambiase (aree urbane di Sambiase al di sotto della linea ferrata S. Eufemia - Catanzaro Lido);
4. La **ZONA III°** si identifica con le numerose località abitate appartenenti ai territori dei tre ex comuni e definiti dal vigente P.R.G. o come aree urbane (entro i limiti di perimetrazione urbana) o come nuclei abitati esterni al territorio urbano:
  - Aree urbane: ACQUAFREDDA, GABELLA, CARONTE, ZANGARONA, FRONTI, SAN PIETRO LAMETINO, S. EUFEMIA LITORALE, S. EUFEMIA VETERE.
  - Nuclei abitati: ACQUADAUZANO, SAN MINA', SERRA CASTAGNA, VALLERICCIARDO SUPERIORE, VALLERICCIARDO INFERIORE
5. La **ZONA IV°** è costituita dal territorio comunale non ricompreso nelle restanti tre zone.
6. I confini (limiti di perimetrazione) delle zone e dei settori sopraindicati, nonché le loro aree interne, genericamente rappresentate nelle planimetrie generali (elaborati nn. 3, 4 e 5), sono desumibili precisamente nelle planimetrie di dettaglio (elaborati nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) allegate al presente Piano.

## **Articolo 8**

### **Punti ottimali individuati dal dimensionamento di Piano**

1. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni per punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, ai sensi del D. Lgs. 170/2001 e con le modalità previste nel presente Piano e



nello specifico regolamento, sono individuati seguenti punti ottimali, ottenuti dal dimensionamento di Piano:

- localizzazione in zona I° - settore 2A - Sambiasca Centro Storico - piazza Francesco Fiorentino;
- localizzazione in zona II° - settore 2C - Sambiasca Sud – via Basilio Sposato o loc. Savutano.

### **Articolo 9** **Punti ottimali per trasferimento di sede**

1. In aggiunta ai punti ottimali di cui all'articolo precedente, il presente Piano indica le seguenti localizzazioni, utilizzabili per il trasferimento di sede di punti di vendita in attività, alcune delle quali si renderanno disponibili soltanto a seguito della effettiva realizzazione della corrispondente opera pubblica:
  - localizzazione in zona I° - settore 2B - Sambiasca Centro - Piazza 5 Dicembre, già piazza Armando Diaz;
  - localizzazione in zona I° - settore 1B - Nicastro Centro - Area nuovo Mercato zona Torrente Canne (opera in fase allestimento);
  - localizzazione in zona I° - settore 1B - Nicastro Centro - Area Parco attrezzato zona Torrente Piazza (opera in fase di allestimento).<sup>4</sup>
2. Potranno richiedere il trasferimento di sede ai sensi del presente articolo, e quindi concorrere per le localizzazioni ottimali rese disponibili, solamente i punti di vendita che risulteranno regolarmente in attività al momento dell'effettiva disponibilità del punto ottimale oggetto di assegnazione.
3. L'effettiva disponibilità delle localizzazioni interne alle opere pubbliche attualmente in fase di allestimento sarà resa nota dall'Amministrazione Comunale mediante avviso pubblico, in cui saranno dettate le modalità di assegnazione.
4. Qualunque sia la forma di vendita (esclusiva o non esclusiva) dei punti prima del trasferimento, nei punti ottimali per trasferimento di sede di cui al presente articolo l'esercizio avverrà solamente nella modalità di chiosco e pertanto sarà ammessa unicamente la modalità esclusiva.

## **TITOLO II** **MODIFICHE ALLA RETE DI VENDITA**

### **Articolo 10** **Nuove autorizzazioni**

1. Nel periodo di validità del Piano di localizzazione sarà consentito il rilascio di due nuove autorizzazioni per punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, ai sensi del D. Lgs. 170/2001, da ubicare nei punti ottimali specificati al precedente articolo 8 del presente regolamento.
2. In ossequio al Provvedimento di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del presente regolamento, possono essere altresì rilasciate nuove autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici, definiti al comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. 170/2001, fatto salvo

---

<sup>4</sup> comma modificato con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.



quanto contenuto al comma 3 del presente articolo e sempre che:

- a) per le richieste di localizzazioni in zona I° possa sempre misurarsi una distanza minima pedonale di quattrocento metri tra la rivendita in esame ed il punto di vendita di giornali e riviste più vicino, sia di tipo esclusivo che di tipo non esclusivo;
  - b) per le richieste di localizzazioni in zona II° possa sempre misurarsi una distanza minima pedonale di ottocento metri tra la rivendita in esame ed il punto di vendita di giornali e riviste più vicino, sia di tipo esclusivo che di tipo non esclusivo;
  - c) per le richieste di localizzazione nei singoli nuclei abitati o frazioni di cui alla zona III° non vi sia altro punto di vendita di giornali e riviste nel medesimo nucleo abitato o frazione in esame, fatte salve le possibilità di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Con esclusivo riferimento al caso trattato al presente comma, possono essere rilasciate autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi di giornali e periodici oltre che agli esercizi di cui al comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. 170/2001, anche agli esercizi commerciali misti (alimentari e non alimentari) presenti nella località di riferimento, senza limite minimo di superficie di vendita;
  - d) per le richieste di localizzazione in zona IV° possa sempre misurarsi una distanza minima pedonale di mille metri dall'ubicazione in esame ed il punto di vendita di giornali e riviste più vicino, sia di tipo esclusivo che di tipo non esclusivo, fatte salve le possibilità di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
3. Al fine di assicurare nel tempo il rispetto delle previsioni di Piano e garantire un'evoluzione equilibrata della rete distributiva, le nuove autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi saranno rilasciate, con i limiti di cui al precedente comma, secondo la seguente programmazione temporale:
- a) per ciascun settore della zona I°, una nuova autorizzazione al massimo per ogni anno a partire dal secondo anno di validità del presente regolamento;
  - b) per ciascun settore della zona II°, una nuova autorizzazione al massimo per ogni anno.
4. Non sono rilasciabili nuove autorizzazioni per rivendite promiscue in chiosco.

## **Articolo 11**

### **Subingresso**

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla vigente normativa.
2. Il subentrante alla data dell'atto di trasferimento della titolarità della rivendita può iniziare l'attività di vendita solo dopo aver chiesto l'autorizzazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Lamezia Terme.<sup>5</sup>
3. Il semplice trasferimento della titolarità da solo non costituisce modifica alla consistenza della rete distributiva locale ed è pertanto concesso liberamente su tutto il territorio comunale.

## **Articolo 12**

### **Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento di sede di un punto vendita di giornali e riviste all'interno del proprio settore o della propria zona di appartenenza laddove non sia presente una suddivisione in

---

<sup>5</sup> comma modificato con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.



settori, è ammissibile a condizione che tra la nuova sede di trasferimento e la più vicina rivendita di giornali e periodici autorizzata nel territorio del Comune di Lamezia Terme venga osservata una distanza, misurata quale minimo percorso pedonale, non inferiore a metri quattrocento.

2. Il trasferimento di sede di un punto vendita di giornali e riviste entro un ambito distante al massimo duecento metri, misurati quale minimo percorso pedonale, dal luogo di provenienza e rivolto a conseguire migliori condizioni in tema di visibilità e fruibilità e/o di adeguamento alle norme del Codice della Strada o anche per ragioni di pubblica utilità, può essere autorizzato dall'autorità competente sempre che tra il luogo dove trasferire l'attività e la rivendita esistente più vicina possa sempre misurarsi una distanza minima pedonale di trecento metri, potendo anche la nuova posizione trovarsi in un settore o in una zona diversi da quello/a di origine ;
3. Il trasferimento di sede di un punto vendita di giornali e riviste non esclusivo al di fuori del proprio settore di appartenenza (o, in assenza di settore, della zona di appartenenza), ad esclusione di quello previsto nel precedente comma 2, costituisce modifica al Piano comunale di localizzazione e pertanto il caso in specie è trattato come nuova localizzazione, con le modalità stabilite ai commi 2 e 3 del precedente articolo 1 del presente regolamento.
4. Il trasferimento di sede nei punti ottimali di cui al precedente art. 9 è consentito ai punti di vendita in attività al momento della pubblicazione della effettiva disponibilità del punto ottimale in assegnazione, e sempre che tra il punto ottimale di vendita in questione e la rivendita di giornali e periodici esistente più vicina possa sempre misurarsi una distanza minima pedonale di quattrocento metri.
5. Il trasferimento di sede di un'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste di tipo non esclusiva quando avviene congiuntamente al trasferimento di sede dell'esercizio nei quali locali viene esercitata la vendita stessa è concedibile in qualsiasi parte del territorio comunale, sempre che l'autorizzazione sia attiva alla data di approvazione del presente regolamento e che tra il luogo dove trasferire l'attività e la rivendita esistente più vicina possa sempre misurarsi una distanza minima pedonale di duecento metri.

### **Articolo 13**

#### **Trasferimento per causa di forza maggiore**

1. Per causa di forza maggiore, riconosciuta sulla base di specifiche motivazioni espresse dal dirigente del SUAP, può essere autorizzato il trasferimento di sede anche nei casi non previsti nell'articolo precedente, a condizione che venga comunque osservata una distanza minima di mt. 200 dal più vicino punto di vendita localizzato nel territorio comunale.

## **TITOLO III**

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **Articolo 14**

##### **Tipologia delle procedure**



1. L'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste viene concessa attraverso la partecipazione ad un bando pubblico oppure su domanda individuale.
2. Il bando pubblico viene utilizzato in sede di prima applicazione del Piano comunale di localizzazione e per l'assegnazione dei punti ottimali di vendita di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione su domanda individuale è rilasciabile ai punti di vendita non esclusivi con i limiti di cui al presente regolamento.
4. Al verificarsi dell'effettiva disponibilità delle localizzazioni ottimali di cui all'art. 9 del presente regolamento, a seguito di pubblico avviso, i titolari delle rivendite al momento in attività potranno partecipare al bando per l'assegnazione di un punto ottimale, che si intende a tutti gli effetti quale trasferimento di sede e non nuova autorizzazione.

### **Articolo 15 Bando pubblico**

1. In coerenza con le disponibilità presenti nel Piano comunale di localizzazione, il bando pubblico per l'assegnazione dei punti ottimali di vendita deve indicare:
  - a) i punti ottimali di vendita per autorizzazioni di rivendite esclusive di quotidiani e periodici;
  - b) i requisiti necessari per la partecipazione al bando;
  - c) i dati personali, anagrafici e non, che devono essere contenuti nella domanda di partecipazione al bando;
  - d) il periodo utile per la presentazione della domanda di partecipazione al bando;
  - e) i criteri di valutazione utilizzati dall'Amministrazione nell'assegnazione dei punti di vendita e nel rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Il bando pubblico viene approvato con decreto sindacale ed è pubblicato all'Albo pretorio on line almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo utile alla presentazione delle domande. Copia del bando è inviata ad almeno due quotidiani a diffusione locale per la sua pubblicazione prima dell'inizio del periodo utile alla presentazione delle domande.<sup>6</sup>

### **Articolo 16**

#### **Requisiti per la partecipazione all'assegnazione**

1. Potranno concorrere all'assegnazione di nuove autorizzazioni per rivendite esclusive di quotidiani e periodici nei punti ottimali di cui all'art. 8 del presente regolamento coloro che alla data di emissione del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. avere raggiunto la maggiore età;
  - b. essere residenti nel Comune di Lamezia Terme;
  - c. essere in possesso del godimento dei diritti politici;
  - d. non essere in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale;
  - e. non avere ottenuto dal Comune di Lamezia Terme nel quinquennio precedente altra autorizzazione alla vendita di giornali e riviste;
  - f. non essere iscritti ad albi o collegi professionali;
  - g. essere iscritti nelle liste di collocamento.

---

<sup>6</sup> comma modificato con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.



2. Potranno partecipare all'assegnazione dei punti ottimali di cui all'art. 9 del presente regolamento coloro che alla data dell'effettiva disponibilità all'assegnazione del punto ottimale avvenuta con avviso pubblico siano titolari di rivendite regolarmente in attività nel territorio comunale di Lamezia Terme.

## **Articolo 17**

### **Domanda di partecipazione al bando**

1. La domanda di partecipazione al bando di cui al comma 1 dell'art. 16 deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza del richiedente se persona fisica o del legale rappresentante se persona giuridica, ragione sociale e sede della persona giuridica;
  - b) indicazione del punto di vendita per la cui assegnazione viene presentata la domanda;
  - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del presente regolamento, l'anzianità di iscrizione alla classe prima delle liste di collocamento, il carico familiare (coniuge e figli a carico) alla data di emissione del bando.
2. La domanda di partecipazione al bando di cui al comma 2 dell'art. 16 del presente regolamento deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza del richiedente se persona fisica o del legale rappresentante se persona giuridica, ragione sociale e sede della persona giuridica;
  - b) indicazione del punto di vendita per la cui assegnazione viene presentata la domanda;
  - c) copia dell'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste;
  - d) dichiarazione attestante la conoscenza e l'approvazione delle condizioni contenute nel bando.

## **Articolo 18**

### **Criteri per la redazione delle graduatorie**

1. Fra tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'assegnazione dei punti ottimali di cui al precedente art. 8, verrà stilata una graduatoria per ogni punto ottimale, ordinando gli aventi diritto secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento del centro per l'occupazione. Se dovessero risultare in ciascuna graduatoria più soggetti con la medesima anzianità di iscrizione, verrà scelto tra questi ultimi il soggetto che attesta il maggiore carico familiare. A parità delle precedenti priorità l'assegnazione definitiva avverrà tenendo conto dell'ordine cronologico della domanda protocollata presso l'Uff. protocollo generale del Comune di Lamezia Terme.
2. Fra tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'assegnazione dei punti ottimali di cui al precedente art. 9, verrà stilata una graduatoria per ogni punto ottimale, in base ai seguenti criteri:
  - I°) appartenenza al medesimo settore della zonizzazione di piano;
  - II°) rispetto della distanza di cui al comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento.



Fra tutti i soggetti in grado di adempiere al I° criterio saranno selezionati quelli che verificano il successivo II° criterio; tra questi ultimi sarà scelto il soggetto che dimostra la minore distanza pedonale del proprio esercizio nella situazione attuale al punto ottimale in assegnazione. In mancanza di soggetti che ottemperino al I° criterio la graduatoria viene stilata fra tutti coloro che rispettano il II° criterio, quest'ultimo da considerarsi inderogabile.

## **Articolo 19**

### **Rilascio di autorizzazione su domanda individuale**

1. Le autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste su domanda individuale sono concesse a persone fisiche o giuridiche secondo le limitazioni di cui al presente regolamento ed in ossequio delle vigenti normative regionali e nazionali.
2. In caso di domande concorrenti le autorizzazioni di cui al comma precedente vengono concesse seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lamezia Terme.
3. In caso di domande concorrenti per trasferimenti di sede di rivendite al di fuori delle zone o settori di appartenenza, trattate quindi come nuove autorizzazioni su domanda individuale, la disponibilità sarà assegnata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lamezia Terme.

## **Articolo 20**

### **Superficie di vendita dei locali**

1. I titolari di tutte le rivendite regolarmente autorizzate potranno continuare ad esercitare l'attività all'interno dei locali utilizzati qualunque sia la relativa superficie di vendita.
2. La superficie minima di vendita dei locali adibiti alla vendita di giornali e riviste mediante chioschi è fissata in metri quadrati sei.
3. La superficie massima di vendita dei locali adibiti alla vendita di giornali e riviste mediante chioschi è fissata in metri quadrati venticinque.
4. Se le particolari condizioni dei luoghi non consentono l'inserimento di un'edicola con la superficie di vendita di cui al precedente comma 3, il limite massimo deve essere necessariamente ridotto per consentire il pieno rispetto delle prescrizioni delle norme urbanistiche, del codice della strada e della viabilità pedonale e veicolare.

## **Articolo 20 bis<sup>7</sup>**

### **Disciplina delle attività complementari alla vendita di quotidiani e periodici**

1. Nel punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è ammessa la vendita di tutti i prodotti alimentari, in modo non prevalente sino all'utilizzo di un massimo del 30% della superficie di vendita, purché il titolare sia in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010 e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di settore.

---

<sup>7</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.



2. Nel punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è consentita altresì la vendita di prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, bevande analcoliche pre-confezionate e simili, esclusi il latte e i suoi derivati, in modo non prevalente sino all'utilizzo di un massimo del 30% della superficie di vendita, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'articolo 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.
3. È data, inoltre, facoltà al titolare di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici in modo non prevalente sino all'utilizzo di un massimo del 30% della superficie di vendita, di fornire servizi di punto di consegna per pacchi o raccomandate inviate tramite posta, di pubblicizzare prodotti e esporre materiale pubblicitario nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
4. In caso di vendita sia di prodotti alimentari e di prestazione dei servizi di cui al comma 3, la superficie complessiva massima utilizzata non deve superare il 30% della superficie totale di vendita.
5. Le citate attività sono soggette alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art.19 della legge n°241/1990.

## **Articolo 21**

### **Ampliamento della superficie di vendita**

1. L'ampliamento della superficie di vendita dei manufatti adibiti alla vendita di giornali e riviste di tipo esclusivo su aree pubbliche (chioschi) deve essere preventivamente autorizzato, previa verifica dell'osservanza delle norme urbanistiche e del rispetto della viabilità pedonale e veicolare e, in generale, del codice della strada, fermo restando il limite di cui al comma 3 del precedente articolo 20 e nei casi ricorrenti, quello più restrittivo di cui al comma 4.

## **Articolo 22**

### **Tipologia costruttiva dei manufatti**

1. Nei casi di nuove installazioni di manufatti adibiti alla vendita di giornali e riviste nella tipologia di chiosco, il loro inserimento dovrà avvenire nel pieno rispetto del contesto architettonico di riferimento; pertanto, sotto l'aspetto costruttivo ed estetico le costruzioni sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico, nella parte dedicata alle caratteristiche tipologiche e costruttive dei manufatti adibiti alla vendita su aree pubbliche.
2. La superficie lorda (comprendente la superficie di vendita, lo spazio occupato dagli elementi di tamponatura e l'eventuale spazio adibito a servizio igienico) non può superare in ogni caso i 30 mq.
3. I titolari delle rivendite in chioschi sono obbligati a mantenere le strutture in buono stato di manutenzione, evitando di causare intralcio alla circolazione o di arrecare disturbo o danni a terzi.
4. Qualora necessita eseguire sui chioschi interventi di manutenzione straordinaria, tali da modificare la tipologia costruttiva, le caratteristiche estetiche dell'opera, prima di dare corso ai lavori, il titolare dell'attività deve essere autorizzato dall'ufficio competente.



5. Per ragioni di arredo urbano o di sicurezza ed incolumità pubbliche, l'Autorità competente può disporre la sostituzione dei chioschi che non siano mantenuti in buono stato.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 23**

#### **Aggiornamento della rete distributiva**

1. Preliminarmente al rilascio di nuove autorizzazioni per rivendite di giornali e riviste, dovrà procedersi d'ufficio alla verifica della consistenza della rete distributiva in attività per verificarne l'eventuale disponibilità, secondo le previsioni contenute negli strumenti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.

### **Articolo 24**

#### **Riformulazione del Piano**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 170/2001, a seguito dell'emanazione da parte della Regione, degli indirizzi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Comune procederà alla riformulazione del Piano Comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita in base ai nuovi indirizzi regionali.

### **Articolo 25**

#### **Attività informativa**

1. Il Comune comunica alle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori ed alle organizzazioni dei rivenditori, attraverso le loro articolazioni locali, l'avvenuto rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti di vendita o per il trasferimento di punti di vendita esistenti. Il Comune, inoltre, trasmette alla Regione, a mezzo di apposite schede, informazioni relative:
  - ai dati di carattere amministrativo e localizzativo riguardanti i singoli punti di vendita;
  - all'adozione del Piano comunale di localizzazione;
  - all'adozione del Provvedimento generale relativo al rilascio di autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici.

### **Articolo 26**

#### **Gestione del regolamento e attività di vigilanza**

1. Il dirigente del Settore competente è incaricato della gestione del presente regolamento e, in particolare, della vigilanza sull'applicazione di quanto in esso disposto, d'intesa per quanto necessario, con il Servizio di Polizia municipale.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> comma modificato con deliberazione del c.c. n. 5 del 31.05.2023.



## **Articolo 27**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia.

## **Articolo 28**

### **Entrata in vigore**

1. Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare, che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento .
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione del Consiglio Comunale.